

REGOLAMENTO GENERALE DELL'ASSOCIAZIONE SODALIS

Art. 1 Premesse generali

1. Il presente Regolamento Generale disciplina il funzionamento di Sodalis e ne attua lo Statuto. È subordinato allo Statuto e sovraordinato agli altri regolamenti specifici o delibere.
È approvato e può essere modificato dall'Assemblea dei soci in forma ordinaria. In caso di modifica, il nuovo regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua applicazione.
In caso di comprovata necessità e di urgenza, il Consiglio direttivo, con il voto favorevole all'unanimità dei presenti, può assumere nell'interesse dell'Associazione provvedimenti in deroga al presente regolamento, sottoponendoli a ratifica nella prima Assemblea utile successiva all'assunzione dei medesimi.

Art. 2 Base sociale

1. Le organizzazioni aderenti a Sodalis si devono ispirare, nel loro funzionamento interno e nelle loro attività, ai principi democratici e alla promozione della cultura della partecipazione e della solidarietà.
2. Le domande di ammissione devono essere corredate da atto costitutivo, statuto, composizione degli organi sociali, curriculum delle attività, verbale dell'organo di amministrazione o consiglio direttivo da cui si evinca l'interesse e la motivazione a fare parte dell'Associazione Sodalis e copia del Codice Fiscale. In generale, dovranno contenere tutte le informazioni utili a verificare la non formale sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 dello Statuto.
3. All'atto dell'adesione a Sodalis, e per tutta la durata del rapporto associativo, l'organizzazione si impegna a non aderire ad altro ente preposto o candidato alla gestione di centro di servizio per il volontariato.

Art. 3 Assemblea

1. Platea
L'insieme dei soci aventi diritto a partecipare all'assemblea (d'ora in poi, platea) è stabilito dall'art. 13 dello Statuto. I soci non facenti parte della platea potranno assistere all'assemblea senza diritto di voto.
2. Delega interna
Ogni organizzazione socia è rappresentata dal suo rappresentante legale o da altra persona fisica socio della stessa organizzazione da lui esplicitamente delegata per iscritto.
3. Delega esterna
Ogni organizzazione socia può delegare un'altra organizzazione socia a rappresentarla.
Fatto salvo quanto stabilito nel paragrafo successivo, un'organizzazione non può essere delegata da più di un'altra organizzazione socia; nessun partecipante all'Assemblea (rappresentante legale o socio delegato) potrà esprimere, quindi, più di due voti per ogni votazione (quello della propria organizzazione più quello dell'organizzazione delegante).
Con delibera del Comitato Esecutivo, con procedura rafforzata che preveda il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Comitato stesso e con riferimento ad una singola assemblea straordinaria, il numero di deleghe ricevibile da ogni organizzazione socia potrà aumentare fino ad un massimo di tre. In tal caso, ogni partecipante potrà esprimere fino a quattro voti (quello della propria organizzazione più quello di tre organizzazioni deleganti).
4. Voto ponderato
Nel caso in cui le ODV non costituiscano la maggioranza della platea, sarà garantita a queste la maggioranza dei voti esprimibili utilizzando la seguente modalità:
 - a) il voto di ogni NON ODV varrà 1;
 - b) il voto di ogni ODV sarà incrementato come segue:
numero delle NON ODV diviso il numero delle ODV, con arrotondamento al secondo decimale per eccesso.

[Ovvero: sia V il numero di ODV; N il numero dei votanti non ODV; VP il voto ponderato ODV; se $N > V$, allora ogni voto di ODV $VP = N/V$]

c) in caso di parità, prevale il voto delle ODV;

Per le sole assemblee elettive il calcolo del voto ponderato sarà effettuato all'appello nominale.

5. Applicazione

Le norme del presente articolo si applicano a tutti i tipi di assemblea, ferme restando le norme specifiche aggiuntive previste per le singole fattispecie (ordinarie o straordinarie, elettive o meno).

Art. 4 Organi sociali

1. Composizione.

Salvo diversa decisione dell'Assemblea, il numero dei componenti degli organi è determinato in base alla dimensione quantitativa della base sociale al momento dell'elezione, secondo il seguente schema:

a) Consiglio direttivo:

- 5 componenti, se la platea dell'assemblea elettiva è minore di 100;
- 7 componenti, se la platea compresa tra 100 e 149;
- 9 componenti, se la platea compresa tra 150 e 200;
- 11 componenti, se la platea è superiore 200.

b) Collegio dei garanti

- 3 componenti, se la platea dell'assemblea elettiva è minore di 250;
- 5 componenti, se la platea dell'assemblea elettiva è maggiore o uguale a 250.

c) Organo di controllo

- tre componenti effettivi + due supplenti

2. Dimissioni o decadenza

In caso di dimissioni o decadenza di uno o più componenti di un organo, l'Assemblea procederà alla sostituzione attraverso nuove elezioni.

Un organo decade collegialmente quando, a seguito di dimissioni o decadenze, venga a mancare la maggioranza dei suoi componenti eletti all'inizio del mandato.

3. Incompatibilità

I componenti degli organi sociali sono tenuti a comunicare tempestivamente a Sodalis la presenza di condizioni di incompatibilità previste, nonché a segnalare tempestivamente eventi o situazioni che possano incidere sulla propria onorabilità ed indipendenza, così come la variazione dei requisiti personali richiesti. Analogo obbligo è in capo al candidato alle cariche sociali.

4. Funzionamento del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta (e-mail, pec, o altri mezzi equivalenti stabiliti) almeno 5 giorni prima della data di convocazione e con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Almeno due giorni prima della riunione saranno inviati ai consiglieri i materiali preparatori.

Art. 5 Regolamento elettorale

1. Candidature

I candidati al Consiglio direttivo e al Collegio dei garanti dovranno essere persone fisiche associate ovvero indicate da un'organizzazione socia.

Ogni organizzazione potrà indicare al massimo un candidato per ciascun organo. Nel caso di più candidature provenienti da una stessa organizzazione, queste non saranno prese in considerazione.

Le candidature, sottoscritte dal candidato e dal rappresentante legale dell'organizzazione proponente, dovranno essere presentate entro le 12.00 del settimo giorno precedente l'Assemblea.

Si applicano tutte le norme relative ai criteri di incompatibilità previste dal CTS e dal Codice Civile.

2. Commissione elettorale

La Commissione elettorale è nominata dal Consiglio direttivo prima dello svolgimento

dell'Assemblea con la seguente modalità: ogni consigliere esprime una sola preferenza; i tre più votati compongono la Commissione; i rimanenti, in ordine di preferenza, saranno nominati supplenti; in caso di parità, si effettua un ballottaggio.

I Compiti della commissione elettorale sono:

- eleggere al proprio interno un presidente, che presiede l'assemblea e assume i poteri di rappresentante legale dell'Associazione fino all'elezione del nuovo Presidente;
- predispone le schede elettorali;
- calcola il voto ponderato nel caso che le ODV non costituiscano la maggioranza della platea;
- effettuare le operazioni di scrutinio delle schede;
- redigere il verbale con l'esito delle votazioni, controfirmato dal suo presidente;
- raccogliere e riportare in assemblea eventuali contestazioni e/o segnalazioni di irregolarità.
- certificare l'elenco dei soci aventi diritto al voto (specificando quali siano di volontariato) con riferimento all'art. 13.5 dello Statuto;
- certificare la correttezza e ammissibilità delle candidature pervenute;
- proporre all'Assemblea modalità e tempi delle operazioni di voto.

3. Presidenza dell'Assemblea

All'apertura dell'assemblea elettiva tutti gli organi precedentemente eletti decadono. L'assemblea elegge quindi un presidente della seduta stessa

4. Preferenze

Per l'elezione del Consiglio Direttivo, il numero di preferenze esprimibili su ogni scheda potrà essere al massimo pari al numero dei membri eleggibili meno uno.

Per l'elezione dell'Organo di controllo e del Collegio dei garanti, il numero di preferenze esprimibili su ogni scheda potrà essere al massimo pari al numero di membri eleggibili (inclusi i supplenti) meno uno.

5. Operazioni di voto

La Commissione elettorale consegna ad ogni elettore una scheda timbrata e siglata dal Presidente della Commissione contenente, i dati del candidato in ordine alfabetico: cognome, nome e organizzazione proponente.

Le votazioni avvengono per scrutinio segreto. Per appello nominale i votanti consegnano la scheda.

Al termine della votazione la commissione procede allo scrutinio dei voti espressi, considerando nulle le schede riportanti un numero maggiore dei voti consentiti, quelle schede riportanti evidenti segni di riconoscimento o quelle schede che rendono incomprensibile la volontà dell'elettore.

In caso di parità prevarrà il più anziano di età.

6. Operazioni finali

A chiusura delle operazioni di scrutinio la Commissione elettorale provvede a proclamare gli eletti.

Gli organi appena eletti si riuniscono immediatamente dopo la proclamazione per l'elezione dei rispettivi presidenti e ne danno comunicazione all'Assemblea.

In caso di mancata elezione del Presidente, il Presidente dell'Assemblea dovrà indire entro un mese una nuova riunione del Consiglio direttivo (e, in caso di ulteriore paralisi, una nuova assemblea elettiva) e sarà reggente dell'Associazione fino all'elezione del Presidente.

7. Tempistica

- La convocazione dovrà essere inviata almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea;
- Sarà possibile presentare candidature fino a 7 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea, alle ore 12.00;
- 6 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea la Commissione elettorale il Collegio dei garanti (o in mancanza, l'Organo di controllo, o infine il Direttore) certificherà l'elenco dei soci aventi diritto al voto (specificando quali siano di volontariato) e la correttezza ed ammissibilità delle candidature pervenute;
- 5 giorni prima dell'Assemblea saranno pubblicati sul sito istituzionale l'elenco dei candidati e quello dei soci aventi diritto al voto;

Appendice (esempi)

[Art. 3.4 – Voto ponderato]

Se la platea è composta da 100 soci, di cui 55 NON ODV e 45 ODV, ogni voto di ODV varrà 1,23 (55/45);

[Art. 5.7 - Tempistica]

Ipotizzando un'assemblea da svolgersi il giorno 16, avremo:

giorno 1 (entro il): convocazione;

giorno 9 (ore 12.00): termine per la presentazione delle candidature e per versare le quote sociali e ottemperare ad eventuali obblighi sospesi;

giorno 10: certificazione degli elenchi dei candidati e della platea dei soci aventi diritto di voto e determinazione dell'eventuale voto ponderato;

giorno 11 (entro il): pubblicazione sul sito istituzionale dei soci aventi diritto di voto, dei candidati all'elezione e modalità di voto;

giorno 16: assemblea.